DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1993

concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini

(93/724/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la conclusione dell'accordo negoziato tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini consentirà di combattere più efficacemente la concorrenza sleale nell'esercizio del commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli scambi di vino tra le due parti contraenti; che è pertanto opportuno approvare l'accordo suddetto;

considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, occorre che la Commissione possa apportare gli adattamenti tecnici necessari, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo [1];

considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla politica commerciale agricola comune, è necessario attuare tale accordo sul piano comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini e il protocollo, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso allegati.

Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione per conto della Comunità.

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere i necessari atti di modifica dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).